



Assessorat de l'Agriculture  
et des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura  
e Risorse Naturali

Spett. Consorzi di miglioramento  
fondiario, irrigui e Consorzerie  
LORO SEDI

Fédération des Coopératives  
Loc. Grand Chemin, 33/D  
11020 Saint-Christophe

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.  
Saint-Christophe,

605 AGRU  
18 GEN. 2017

Allegato n. 1

Assessorato opere pubbliche, difesa del  
suolo e edilizia residenziale pubblica  
Dipartimento programmazione, difesa del  
suolo e risorse idriche  
SEDE

**OGGETTO:** Adeguamenti alla normativa in materia di acque e di prelievi irrigui.  
Obbligo di comunicazione dei dati attraverso il SIGRIAN (*Sistema  
informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura*).

In riferimento all'oggetto si informa che recentemente la normativa in materia di acque, in attuazione della direttiva 2000/60/CE, ha introdotto diverse novità, finalizzate al pieno recepimento della direttiva medesima e alla corretta attuazione del PSR. Pertanto, gli Enti irrigui presenti su tutto il territorio nazionale, ivi compresi quelli della nostra regione, così come le Pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad ottemperare ad una serie di adempimenti, meglio precisati nell'allegato, che sono connessi soprattutto all'obbligo di misurazione e quantificazione dei volumi irrigui e ai correlati interventi finanziario/amministrativi.

Vista la complessità della materia e la rilevanza delle novità introdotte, la presente comunicazione intende riassumere, per quanto possibile, le principali attività che, secondo la normativa in vigore, devono essere intraprese dai consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e dalle Consorzerie che derivano acque irrigue e ad uso plurimo:

1. Aggiornare la piattaforma informatica nazionale, cioè il *Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura* (SIGRIAN), previa richiesta, per l'accesso, delle credenziali web al *Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria* (CREA).

In questa prima fase – campagna 2017 – l'aggiornamento prevede l'inserimento di diverse informazioni, tra le quali assumono particolare rilievo:

Département de l'agriculture, des ressources naturelles et du Corp forestier  
Politiques régionales de développement rural  
Dipartimento Agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale  
Politiche regionali di sviluppo rurale

11020 Saint-Christophe (Ao)  
66, lieu-dit Grande Charrière  
téléphone +39 0165275420  
télécopie +39 0165275290

11020 Saint-Christophe (Ao)  
loc. Grande Charrière, 66  
telefono +39 0165275420  
telex +39 0165275290

Le dirigeant  
Il dirigente

agricoltura@pec.regione.vda.it  
agricoltura@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074



- i dati relativi alla superficie coltivata e irrigata suddivisa per unità territoriale o distretto irriguo;
  - l'indicazione o stima della quantità dei prelievi idrici;
  - l'inserimento di tutte le informazioni attinenti alla contribuzione irrigua dell'ente (ruoli consortili) e delle voci di costo, desunte da bilancio, relative a spese associate all'attività irrigua dell'Ente;
  - i dati relativi alle concessioni irrigue (a questo proposito si tenga presente il PD n. 4041 in data 12/09/2016 mediante il quale viene rilasciata l'autorizzazione, della durata di tre anni con decorrenza 1° febbraio 2016, al prelievo e alle proroghe stabilite con leggi regionali);
  - i contributi pubblici di cui l'ente beneficia, oltre ad eventuali entrate legate alla produzione e alla vendita di energia idroelettrica.
2. Dare successivamente corso alla DGR n. 1826 del 30 dicembre 2016 "Criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" ai sensi del D.M. 31 luglio 2015.

Tenuto conto degli obblighi di legge e della necessità di avviare con urgenza il processo di adeguamento, si auspica, da parte degli Enti irrigui ai quali è demandata la gestione della risorsa irrigua, una fattiva collaborazione con gli uffici regionali.

A questo proposito il Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale – di concerto con il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche e con la Fédération des Coopératives, così come anticipato nell'incontro nel corso del seminario svoltosi il 23 settembre 2016 presso la sede stessa della Fédération des Coopératives – sta avviando un'attività di informazione, supporto e di stretta collaborazione con gli Enti irrigui in indirizzo al fine di ottimizzare il processo di adeguamento in questione. Sarà cura degli Uffici regionali competenti contattare i Consorzi e le Consorzerie per lo svolgimento di tale attività.

È possibile approfondire le tematiche sopra evidenziate nel documento allegato alla presente comunicazione. Gli uffici della scrivente struttura rimangono comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

L'Assessore  
Renzo Testolin



Il Dirigente  
Claudio Brédy



ALLEGATO 1

**Riferimenti normativi**

- ❖ **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo** e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea che disciplina la materia, sia dal punto di vista ambientale, sia amministrativo/gestionale (la cosiddetta Direttiva Quadro Acque, abbreviata in DQA).
- ❖ L'art. 46 del **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEAR), il quale prevede la quantificazione dei volumi idrici impiegati in agricoltura e la tariffazione delle acque (vale a dire, una politica tariffaria per l'acqua che garantisca un adeguato contributo volto al recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico a carico dei vari settori di impiego ad un tasso stabilito nei Piani di gestione dei bacini idrografici approvati).
- ❖ **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, recante *Norme in materia ambientale*, il quale recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'art. 64, che ha ripartito il territorio nazionale in 8 distretti idrografici ed ha previsto per ogni distretto la redazione di un Piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico, nonché l'art. 95 sull'obbligo delle misurazioni dei volumi prelevati.
- ❖ **Accordo di partenariato 2014-2020**, il quale stabilisce, tra l'altro, che entro luglio 2015 siano emanate delle linee guida statali per la definizione di criteri omogenei per la quantificazione dei volumi d'acqua impiegati in agricoltura.
- ❖ **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po**, in corso di riesame e approvazione.
- ❖ **Piano regionale di tutela delle acque** approvato l'8 febbraio 2006 con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, anch'esso in corso di aggiornamento.
- ❖ **Condizionalità ex-ante per le risorse idriche**, approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con Decreto 23 gennaio 2015 – *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*. Il rispetto delle condizionalità ex-ante, in particolare per ciò che attiene il recupero del costo dell'acqua irrigua, implica il rispetto di tutta una serie di condizioni minime di carattere normativo, amministrativo e organizzativo in assenza delle quali lo Stato membro può incorrere nel blocco dell'erogazione dei pagamenti comunitari. In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della DQA, gli Stati membri sono impegnati a tenere in considerazione il principio della copertura adeguata dei costi attraverso strumenti economici, tra cui le tariffe, ed evitare che segnali di prezzo distorti incoraggino un uso eccessivo delle risorse, incompatibile con i principi di sostenibilità. L'obiettivo è la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali coinvolti



nell'applicazione della normativa stimolando sempre più l'integrazione tra le politiche ambientali e l'agricoltura.

- ❖ Il **Decreto 24 febbraio 2015, n. 39** – Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua.
- ❖ Il **Decreto ministeriale del 31 luglio 2015** – Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.
- ❖ La **DGR n. 1826 del 30 dicembre 2016** “Criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.

#### **Contenuti salienti del Decreto 24 febbraio 2015, n. 39**

1. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: “chi inquina paga”, ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile».
2. Il recupero dei costi nei vari settori d'impiego costituisce altresì un requisito di condizionalità ex-ante per la politica di Coesione e l'accesso ai fondi strutturali del prossimo ciclo di programmazione.
3. Sono utilizzi idrici tutte le attività che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I vari utilizzi devono essere individuati secondo l'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 ed allegato II della DQA. In conformità al disposto dell'art. 2 punto 39 della DQA e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli utilizzi comprendono gli usi idrici ed i servizi idrici.
4. Usi idrici. Sono usi idrici quelli indicati dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti. Anche ai fini dell'applicazione del principio “chi inquina paga”, sono considerati gli usi potabili, produzione forza motrice (idroelettrico) e agricolo di irrigazione.
5. Servizi idrici. Sono servizi idrici tutte le attività – pubbliche o private – di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi (alluvioni, siccità).



6. Il Servizio idrico di irrigazione è costituito dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad uso agricolo e di irrigazione.
7. Sono utilizzatori:
  - a) i titolari di una concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 successive modifiche ed integrazioni o di qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti sulla base di normative nazionali o regionali, escluse eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dai consorzi di bonifica agli utenti del servizio idrico di irrigazione;
  - b) i soggetti beneficiari ed utenti dei servizi idrici.
8. Costi finanziari. Sono i costi legati alla fornitura ed alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Sono i costi imputabili a un'attività o transazione economica (produzione o servizio) che si avvale della risorsa idrica sia come bene di consumo finale sia come bene (fattore) di produzione. I costi finanziari comprendono i costi operativi di gestione e di manutenzione e i costi di capitale. I costi finanziari possono, relativamente ai precedenti cicli di pianificazione e programmazione, contenere anche costi riferibili a misure di rilievo ambientale che dovranno essere identificati ed esplicitati come costi ambientali internalizzati in sede di analisi economica.
9. Costi ambientali. Sono i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa. È, quindi, "costo ambientale" qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico.
10. Costi della risorsa. Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio-temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico-sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non usi.

#### **Contenuti salienti del Decreto ministeriale del 31 luglio 2015**

1. Il decreto approva le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione II, Punto 6.1.4. Risorse idriche – l'Emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamentano le modalità di quantificazione dei



volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.

2. L'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è inoltre previsto dall'art. 95 del d.lgs. 152/2006 già recepito da alcune Regioni con propri regolamenti.
3. Le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo sono regolate con atto delle Regioni nel rispetto dei criteri definiti nelle Linee guida.
4. Il quadro informativo si baserà, in generale, su dati derivanti da misurazioni dirette dei prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei e dei volumi impiegati da parte degli utilizzatori finali. Laddove risulterà tecnicamente impossibile o economicamente svantaggioso provvedere all'installazione di adeguati misuratori, le informazioni saranno integrate con stime la cui metodologia dovrà essere scientificamente validata e condivisa dai soggetti interessati.
5. In conformità con la norma vigente le Regioni prevedono l'obbligo di misurazione e registrazione dei prelievi e delle restituzioni. Con riferimento all'irrigazione collettiva i volumi misurati sono di portata uguale o superiore ad 1 modulo (100 lt/sec medi continui).
6. Laddove risulterà tecnicamente impossibile o economicamente svantaggioso provvedere all'installazione di adeguati misuratori e nelle more di installazione degli stessi, le informazioni da inserire nel SIGRIAN saranno integrate con stime la cui metodologia dovrà essere scientificamente validata.
7. È istituito un Tavolo permanente presso il Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali (più brevemente "Mipaaf") con l'incarico di monitorare le attività indicate nelle Linee guida, anche con riferimento alla raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi ad uniformare i metodi di stima.

La Regione dovrà ottemperare, di concerto con i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario aventi sede nel territorio regionale, a quanto previsto dal citato Decreto ministeriale 31 luglio 2015.

### **Contenuti della Deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016**

Nell'Allegato I della DGR 1826/2016 sono enunciati i riferimenti normativi, le considerazioni di carattere generale e i vari presupposti alle principali deroghe contenute nelle norme regionali approvate, rispetto al decreto ministeriale 31 luglio 2015.

Le deroghe introdotte, è utile ricordarlo, comportano una generale semplificazione per gli Enti irrigui che operano in Valle d'Aosta, nonché un numero ridotto di misuratori di portata da installare.



Nell'Allegato II della DGR 1826/2016 sono invece stabiliti i criteri applicativi del decreto ministeriale 31 luglio 2015 che, di seguito, vengono riassunti.

Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata:

- ✓ pari o superiore a 100 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, se provenienti da acque superficiali;
- ✓ pari o superiore a 50 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, se provenienti da acque sotterranee.

Tuttavia i prelievi e le restituzioni di portata fino a 200 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, se provenienti da acque superficiali il cui stato qualitativo del corpo idrico è classificato non meno di "buono", sono soggetti a stima del fabbisogno irriguo e sono, quindi, esentati dall'installazione dei misuratori.

Nelle more dell'installazione dei misuratori e per i prelievi di portata fino a 100 lt/sec, è fatto obbligo di stima dei volumi.

Infine, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o inferiore a 10 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, se provenienti da acque superficiali, e a 5 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, se provenienti da acque sotterranee, non sono soggetti all'obbligo di quantificazione, né di misurazione né di stima.

In presenza, nel distretto irriguo, di utilizzi plurimi della risorsa idrica (irriguo e idroelettrico), è richiesta l'installazione di appositi misuratori, per qualunque portata prelevata.

È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni, anche ad uso plurimo (irriguo e idroelettrico), per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione.

Tutti i prelievi e le restituzioni esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, che devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, devono conformarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore dei criteri applicativi.

Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima dei fabbisogni idrici, già a partire dalla stagione irrigua 2017.

Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui procedono come di seguito specificato:

- a) in sede di prima applicazione delle norme e in coordinamento con la Regione, si possono considerare i dati della concessione;
- b) a regime, la metodologia per la stima dei volumi utilizzati prevede di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale".



La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) nella pubblicazione "Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements – Irrigation and drainage Paper 56" che si basa sul calcolo dell'evapotraspirazione potenziale delle piante (*ETp*).

Relativamente agli obblighi di installazione dei misuratori di portata è possibile coprirne parzialmente gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione facendo ricorso alle norme che disciplinano le possibili fonti di finanziamento pubblico, in particolare della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 – Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Indicazioni precise in merito saranno rese note a tempo debito.

Entro 36 mesi dall'approvazione dei presenti criteri applicativi gli Enti irrigui, titolari di concessioni, anche ad uso plurimo, per qualsiasi portata, devono installare appositi limitatori di portata (c.d. bocche tarate) all'incile del canale irriguo, ovvero a monte di eventuali manufatti e dissabbiatori che precedono il condotto atto al trasporto di acqua verso il comprensorio irriguo. Tali dispositivi, di tipo fisso, devono poter limitare idraulicamente i prelievi ai valori delle concessioni e devono essere preventivamente approvati dalla Regione.

Il mancato accreditamento alla piattaforma informatica SIGRIAN, la mancata comunicazione dei dati di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015, la mancata installazione dei limitatori di portata oppure dei misuratori di portata nei casi previsti dai criteri applicativi di cui alla DGR 1826/2016, comporta la sospensione degli aiuti regionali e/o comunitari a favore degli Enti irrigui ai quali la Regione abbia comunicato l'avvio della procedura di infrazione.

### **Informazione sul SIGRIAN**

La piattaforma informatica come strumento di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui, in cui convogliare ed organizzare le informazioni prodotte, è stata individuata dal Mipaaf nel SIGRIAN, il *Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura*.

Il SIGRIAN raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all'irrigazione gestita in modo collettivo, a livello nazionale. Si tratta di un geodatabase, in cui tutte le informazioni sono associate a dati geografici, collegati tra loro nei diversi campi, con funzione anche di banca dati storica utile ai fini di analisi dell'evoluzione dell'uso irriguo dell'acqua nelle diverse aree del Paese.

Il SIGRIAN è stato realizzato con il supporto tecnico e metodologico del CREA, su iniziativa del Mipaaf e delle Regioni e Province autonome.

Affinché sia possibile approntare politiche per una gestione sostenibile dell'acqua, la norma prevede che sia necessario disporre di informazioni idrologiche e di fabbisogno irriguo affidabili ed adeguate in termini spaziali e temporali.



Il SIGRIAN raccoglie, infatti, tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all'irrigazione gestita in modo collettivo. Si tratta di un geodatabase in cui le informazioni sono associate a dati geografici, con funzione anche di banca dati storica.

Le informazioni ricavabili sono:

- ❖ l'organizzazione e l'assetto economico-gestionale dei consorzi competenti per l'irrigazione;
- ❖ le superfici interessate all'irrigazione;
- ❖ le colture irrigate e i volumi irrigui;
- ❖ gli schemi irrigui, ossia le fonti di approvvigionamento e le caratteristiche delle reti irrigue.

La banca dati SIGRIAN dei consorzi che, di fatto, gestiscono e utilizzano delle derivazioni irrigue o ad uso plurimo contiene, al momento, solamente gli schemi irrigui. Si tratta di dati che derivano da un lavoro compiuto negli anni 2004-2005 e successivamente aggiornato a cura di INEA sulla base dei progetti finanziati di recente ai consorzi. Ciò che la nuova normativa richiede, in buona sostanza, è di implementare e aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo.

È considerato dato finale della banca dati SIGRIAN quello che avrà superato il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.

### **Modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN**

Uno degli aspetti più rilevanti delle linee guida in vigore, è relativo alla modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN. In caso di irrigazione collettiva, il consorzio di miglioramento fondiario (chiamato dalle norme "Ente irriguo"), rileva il dato e lo inserisce nel sistema. La Regione, se il dato è corretto, lo valida.

I consorzi di miglioramento fondiario interessati ai prelievi idrici richiedono al CREA le credenziali di accesso al sistema. Le richieste di credenziali devono essere inoltrate on-line al seguente indirizzo: [sigrian@crea.gov.it](mailto:sigrian@crea.gov.it).

Nel caso fosse necessario contattare telefonicamente il referente del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, sig. Antonio G. Pepe, occorre comporre il seguente numero: 06/47856.277. Qualora invece sia necessario inviare delle comunicazioni cartacee, l'indirizzo del CREA è il seguente: Via Po 14, 00161 ROMA.

### **Operatività a carico dei consorzi di miglioramento fondiario**

Si riassumono di seguito i principali impegni dei consorzi:

1. Aggiornare la piattaforma informatica nazionale, cioè il *Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura* (SIGRIAN), previa richiesta, per l'accesso,

delle credenziali web al *Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria* (CREA).

In questa prima fase – campagna 2017 – l'aggiornamento prevede l'inserimento di diverse informazioni, tra le quali assumono particolare rilievo le seguenti:

- dati relativi alla superficie coltivata e irrigata suddivisa per unità territoriale o distretto irriguo;
  - indicazione o stima della quantità dei prelievi idrici;
  - inserimento di tutte le informazioni relative alla contribuzione irrigua dell'ente (ruoli consortili);
  - inserimento delle voci di costo, desunte da bilancio, relative a spese associate e/o associabili all'attività irrigua dell'Ente;
  - dati relativi alle concessioni irrigue;
  - i contributi pubblici di cui l'ente beneficia, oltre ad eventuali entrate legate alla produzione e alla vendita di energia idroelettrica.
2. Successivamente, i consorzi saranno tenuti a collocare sul reticolo idrografico di competenza i misuratori dei volumi d'acqua, secondo le modalità stabilite dalla DGR 1826/2016 e a trasmettere ai competenti uffici della Regione, secondo la frequenza stabilita dalle norme, i dati concernenti i volumi d'acqua prelevati e le eventuali restituzioni al reticolo idrico.

### **Operatività a carico della Regione**

Per maggiore chiarezza sui procedimenti amministrativi in corso di attuazione e al fine di sottolineare l'importanza della collaborazione tra la Pubblica amministrazione e i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, si elencano di seguito anche le principali attività devono essere intraprese dalla Regione:

1. Validazione dei dati trasmessi al Mipaaf attraverso il sistema SIGRIAN a cominciare dal 2017.
2. Costituzione di un gruppo di lavoro regionale per quanto riguarda l'applicazione delle norme che derivano dal recepimento a livello regionale della Direttiva Quadro Acque. In tale gruppo di lavoro è prevista la partecipazione anche della Fédération des Coopératives e dei rappresentanti dei consorzi, con modalità che saranno rese note al momento della costituzione del gruppo.
3. A regime, analisi dei dati SIGRIAN, monitoraggio e analisi degli investimenti pubblici a fini irrigui e studio dell'impatto che questi hanno sulle risorse idriche e sull'agricoltura per le finalità di supporto alle decisioni delle istituzioni regionali, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale.



4. Georeferenziazione delle opere di presa ad uso irriguo e ad uso plurimo ancora attive, segnalate dai consorzi irrigui e di miglioramento fondiario.
5. Localizzazione, in accordo con i consorzi interessati, dei misuratori delle portate dei prelievi idrici.
6. Messa a punto di un sistema informatico regionale di ricevimento ed elaborazione dei dati rilevati dai consorzi.
7. Aggiornamento e revisione dei diritti di prelievo delle acque ad uso irriguo e plurimo.

\*\*\*

L'attività congiunta tra l'Amministrazione regionale e consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, nonché le Consorzerie interessate, ha come obiettivo il soddisfacimento della Condizionalità ex-ante di cui alla Direttiva Quadro Acque prevista per accedere ai Fondi strutturali e al FEASR. Tale condizionalità è inoltre necessaria per non incorrere in eventuali riduzioni sulle future dotazioni finanziarie correlate al Programma di sviluppo rurale.

Gli Enti irrigui in indirizzo sono pertanto invitati alla massima collaborazione, trasmettendo i dati che saranno loro richiesti dagli uffici competenti dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali.

\*\*\*

Al fine di darne la massima diffusione, il presente documento è pubblicato in formato elettronico sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella sezione Canali tematici/Agricoltura.

